



Regione Toscana

COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N. 157

Oggetto: Accordo per la destinazione in via preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021

Il Collegio dei Revisori della Regione Toscana,

- **visto** l'art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i;
- **visto** l'art. 4 della L.R. 40/2012;
- **visto** il decreto legislativo n. 118/2011 ed in particolare l'art. 3 e il paragrafo 5.2 dell'allegato 4.2;
- **visti** gli artt. 26, 27, 28, 29 e 32 del CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni - Autonomie locali, quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, sottoscritto in data 23.12.1999;
- **visto** il CCNL relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016-2018 sottoscritto in data 17 dicembre 2020 ed in particolare gli articoli 56-58 che disciplinano la costituzione annuale del fondo ed il relativo utilizzo;
- **visto** l'art. 1, comma 800, della legge 205/2017;
- **visto** l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- **visto** il DPCM 8 marzo 2019, "Disposizioni, in via sperimentale, sul trattamento accessorio del personale in servizio presso le Regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane", pubblicato in data 04/05/2019;
- **vista** la decisione della Giunta regionale n. 32 del 25 giugno 2019 avente ad oggetto "Indirizzi per la determinazione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, disponibili per la contrattazione decentrata";
- **vista** la decisione di Giunta n. 34 del 25 giugno 2019 avente ad oggetto "Integrazione decisione Giunta regionale n. 66/2018. Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente, ai fini dell'armonizzazione di cui all'art. 1, comma 800, della L. 205/2017";
- **visto** il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" convertito con modificazione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l'art. 33, comma 1 ultimo periodo "... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

- **visto** il decreto 3 settembre 2019 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”, nel quale sono dettate disposizioni applicative dell’art. 33 del citato d.l. 34/2019, ove in premessa è rilevato che “il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto - legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;
- **richiamata** la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020 alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ed avente ad oggetto “Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all’art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni” nella quale sono contenute indicazioni applicative circa l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in relazione all’art. 11, comma 1, del d.lgs. 35/2019, che dispone in materia di adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
- **vista** la L.R. 13 luglio 2021, n. 22 “Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009”, in base alla quale il Direttore generale e le altre figure apicali sono state ricondotte nell’ambito della dotazione organica del personale dirigente;
- **vista** la delibera di Giunta n. 895 del 6 settembre 2021 avente ad oggetto “Disposizioni attuative della legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 “Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r. 1/2009””, con la quale la Giunta regionale ha dato disposizioni per ricondurre il trattamento economico accessorio del direttore generale e delle altre figure apicali nell’ambito del CCNL dell’area delle funzioni locali;
- vista la decisione della Giunta regionale del 13 settembre 2021, n. 7 avente ad oggetto “Indirizzi in materia di risorse per il salario accessorio e di contrattazione integrativa del personale dirigente anno 2021”;
- **Premesso** che con Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80, modificativa della Legge regionale n. 40/2012, il Collegio dei revisori dei conti è stato investito anche del controllo, in sede di quantificazione, della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- **Richiamato** il decreto dirigenziale n. 16835 del 28 settembre 2021 con il quale il Dirigente responsabile del settore “Organizzazione e sviluppo risorse umane” quantifica, in sede preventiva, il fondo per il

finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021 nell'importo complessivo di euro 8.389.674,00 a cui si sommano oneri riflessi ed Irap pari ad euro 2.905.752,57 per un totale complessivo di euro 11.295.426,57 (cfr. parere n. 144 del 24/09/2021);

- **Esaminato** l'Accordo per la destinazione in via preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021, sottoscritto dalle parti in data 14 dicembre 2021 e trasmesso dagli uffici regionali in data 17 dicembre 2021. Ed in particolare la nota a verbale apposta dalle organizzazioni sindacali in calce all'accordo appena citato ed oggetto di esame, nel quale queste ultime così si esprimono: *“Le sottoscritte parti sindacali dichiarano preliminarmente di sottoscrivere il presente accordo al fine di favorire l'adozione da parte dell'Amministrazione degli atti amministrativi di impegno delle risorse nei tempi idonei a garantire il regolare pagamento dell'indennità di risultato 2021, precisando quanto segue:*

- *La RSA Dirigenti di Regione Toscana, pur dando atto che la costituzione del fondo è adempimento di competenza datoriale ex art. 57 commi 2 e 3 CCNL 2016-2018, contesta la quantificazione in euro 8.389.674,00 del fondo “per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana dell'anno 2021” poiché tale costituzione è avvenuta con riferimento al “valore storico” del 2016 (ex art 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017) senza avere alcun riguardo né alla immissione in ruolo della dirigenza apicale, né al trattamento accessorio della medesima, determinato, tra l'altro in violazione delle procedure previste dal CCNL, dalla delibera GR n. 895 del 6.9.2021 e dalla delibera UP n. 90 del 9.9.2021 e neppure, nonostante le reiterate sollecitazioni di parte sindacale, alla circostanza che il riferimento al valore storico del 2016 avrebbe dovuto tenere conto che, a quella data, il fondo non includeva la dirigenza apicale della Regione Toscana. La suddetta costituzione del fondo non ha nemmeno tenuto conto dell'esigenza, più volte segnalata al tavolo sindacale e per via epistolare da queste rappresentanze sindacali, di assicurare la necessaria copertura finanziaria agli istituti che il CCNL affida alla negoziazione aziendale.*

- *La RSA Dirigenti di Regione Toscana, inoltre, richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di evitare di procedere a consuntivo con determinazione unilaterale alla destinazione delle risorse del salario accessorio, relativamente all'indennità di risultato della dirigenza regionale, rispettando quindi le previsioni contrattuali e le prerogative sindacali.*

- *Nessuna acquiescenza viene prestata alla previsione di applicazione del “criterio di destinazione delle risorse già adottato negli anni precedenti”, con particolare riferimento alle determinazioni assunte con decisione di Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019 ed atti attuativi, già formalmente contestati, rispetto ai quali le sottoscritte parti sindacali conservano tutti i diritti e prerogative.*

- *Si contesta altresì la mancata integrazione del fondo nella misura dell'1,2% delle risorse economiche ex art. 26 – commi 1 e 2 – del CCNL 23.12.1999, sia perché ne ricorrono tutti i presupposti previsti dalla normativa, sia perché la mancata integrazione costituisce una ulteriore evidente disparità di trattamento*

con il comparto, che si aggiunge alla mancata applicazione al comparto stesso della metodologia della succitata decisione di Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019.”;

- **Riscontrata** inoltre la nota a verbale dell'Amministrazione, nella quale *“L'amministrazione dà atto che nella sezione A “Quantificazione delle risorse dell'anno 2021” il seguente testo “Applicazione l.r. 22/2015 (riordino delle funzioni provinciali): a tale titolo il fondo è incrementato di un importo pari a € 1.086.856 come risultante dagli allegati D e D bis alla l.r. 70/2015” è stato, per mero errore materiale, riportato al punto l.2 “risorse escluse nell'applicazione dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017”, anziché nel punto l.1 “risorse incluse nell'applicazione”. È altresì espunto il punto IV dell'indicata sezione A”;*
- **Esaminata** la Relazione tecnico finanziaria all'Accordo di destinazione in via preventiva del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021, trasmessa dagli uffici regionali in data 17 dicembre 2021;
- **Esaminata** la Relazione illustrativa all'Accordo preventivo sull'utilizzo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2021, trasmessa dagli uffici regionali in data 17 dicembre 2021;
- **Riscontrata** la destinazione delle risorse di cui all'Accordo in esame, come di seguito sinteticamente riportato:

	valori in euro
Destinazione a stipendio tabellare	438.739
Retribuzione di posizione	6.512.182
Retribuzione di risultato	1.438.753
TOTALE	8.389.674

- **Richiamata** la nota del 20 settembre 2021 con il quale il Dott. Alessandro Bini, in qualità di dirigente responsabile del settore “Contabilità”, certifica la copertura finanziaria sul bilancio regionale della spesa complessiva pari ad euro 11.295.426,57;

Tutto quanto sopra esposto, il Collegio

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva decentrata del personale dirigente per l'anno 2021 di cui all'Accordo del 14 dicembre 2021 e i relativi allegati, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Addì, 23 dicembre 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Dott. Fabio Michelone) – Presidente

(firmato digitalmente)

(Rag. Daniele Limberti) – Componente

(firmato digitalmente)

(Dott.ssa Anna Rita Balzani) – Componente

(firmato digitalmente)